

RELAZIONE TECNICA sulla copertura finanziaria e amministrativa
(articolo 23 L.P. 8 luglio 1996, n. 4, e articolo 92, comma 3, regolamento interno)

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 2020, n. 9

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Capo I

Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4

(Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Articolo 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 2 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 3 - Abrogazione dell'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 5 - Inserimento dell'articolo 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 1.4 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto la stessa riconosce unicamente la facoltà alla Provincia di acquistare i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto n. 1775 del 1993. L'eventuale esercizio della facoltà riconosciuta dall'articolo in esame sarà in ogni caso esercitato nell'ambito delle risorse che il bilancio destinerà a tale scopo.

Il terzo comma della norma prevede che la provincia promuova l'identificazione, la regolarizzazione tavolare e catastale dei beni oggetto dell'acquisizione che ricadono in aree gravate da vincolo di uso civico, nonché la sospensione o l'estinzione del vincolo gravante sui medesimi, mediante accordi tra i soggetti interessati (cessionari e ASUC) e che nell'ambito dei predetti accordi è definito un indennizzo a compensazione di detti provvedimenti, che potrà essere posto in carico del concessionario uscente. Questo comma quindi non ha impatto finanziario diretto sul bilancio provinciale ma solo eventuale qualora l'indennizzo non sia posto a carico del concessionario uscente. Tale facoltà sarà esercitata nell'ambito delle risorse che il bilancio destinerà a tale scopo.

Articolo 7 - Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

I commi riferiti al procedimento di VIA, sono stati introdotti per abbreviare i termini connessi all'espletamento di tali procedure, soprattutto qualora il soggetto competente al rilascio del provvedimento sia lo Stato. Infatti è previsto il coinvolgimento dei Ministeri competenti in materia di ambiente e di sviluppo economico al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione degli studi di impatto ambientale.

La norma semplifica il procedimento poiché prevede che la VIA sia conclusa prima della pubblicazione del bando di gara per la ri-assegnazione delle concessioni.

Impatto finanziario

Il comma 13, lettera c) prevede che ai componenti della commissione tecnica prevista al comma 5 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 siano riconosciuti, se dovuti, i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di contratti pubblici. In considerazione della necessità di prorogare la data di conclusione dei procedimenti di assegnazione delle GDI in scadenza, non si può ancora definire la data di nomina della commissione tecnica. Ipotizzando la partecipazione di un esperto esterno in materia di tecnologie produttive in campo idroelettrico si può stimare un onere di circa 15 mila euro. La relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e Commissioni).

Il comma 18 non ha impatto finanziario in quanto all'organizzazione dei momenti di informazione dedicati agli operatori si provvederà con personale degli enti del sistema pubblico provinciale.

I restanti commi non hanno impatto finanziario

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 1 bis 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

Articolo 10 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.3 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri, determinerà invece un incremento delle entrate rispetto alle attuali in relazione alle modalità di determinazione:

- delle somme destinate al finanziamento di misure di miglioramento ambientale che incrementano da un valore minimo di 5 euro per ogni kw di potenza nominale concessa a 9 euro;
- del canone per l'utilizzo degli impianti che si compone di una quota fissa e di una quota variabile entrambe poste a base di gara. Il valore minimo della quota fissa è previsto in legge (42 euro per kw); peraltro tale importo può essere innalzato dalla Giunta in relazione alle singole concessioni, così come sarà la Giunta a fissare l'importo minimo della quota variabile per ciascuna concessione. La Giunta fisserà i predetti importi da porre a base di gara in misura tale da garantire un volume di entrate della Provincia almeno pari ai volumi attualmente introitati.

Una quota delle entrate sarà destinata, nell'ambito del protocollo di finanza locale, ai Comuni e loro forme associative come già avviene attualmente.

Articolo 12 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.4 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Il comma 3 della norma introduce una semplificazione procedurale in quanto prevede che i progetti presentati dall'operatore economico e valutati ai fini della gara devono essere proposti nel rispetto delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento iniziale di VIA.

Impatto finanziario

La norma, puntando sulla prevalenza degli aspetti economici dell'offerta potrà comportare sia l'incremento delle entrate sul bilancio provinciale, in relazione ai canoni e alle somme a fini ambientali che saranno incamerati dalla Provincia, sia un risparmio di spesa in relazione agli investimenti operati dal concessionario anche in termini di miglioramento ambientale

Articolo 13 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.5 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 14 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.6 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 15 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.7 della legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.8 della legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

La norma, introducendo il procedimento unico, in cui vengono acquisiti tutti gli atti necessari per esercire la concessione, determina una semplificazione procedurale

Dal punto di vista del concessionario la norma determina una semplificazione nell'acquisizione dei titoli necessari per l'esercizio della concessione, che saranno rilasciati contestualmente e che faranno parte di un unico provvedimento.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 17 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.9 della legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 18 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.10 della legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

La norma prevedendo l'emanazione di un regolamento per definire disposizioni di coordinamento per il rilascio dei titoli abilitativi determina di fatto una semplificazione procedurale.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.11 nella legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno; la norma istituisce il tavolo provinciale per un confronto tra la Provincia e i soggetti interessati dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e prevede che per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.

Articolo 20 - Abrogazione dell'articolo 1 bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 21 - Modificazione dell'articolo 26 quater della legge provinciale n. 4 del 1998**Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto contingenta l'ambito di applicazione dell'articolo 26 quater, limitandolo alle sole concessioni in essere e agli interventi preventivamente autorizzati.

Articolo 22 - Inserimento dell'articolo 26 sexies nella legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto si limita a definire i criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali indennizzi da riconoscere al termine della durata delle nuove concessioni, prevedendo peraltro che gli stessi possano essere compensati in presenza di addebiti o penali a carico del concessionario.

Articolo 23 - Inserimento dell'articolo 26 septies nella legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno.

Articolo 24 - Abrogazione dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 1998

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Capo II

Modificazioni alla legge provinciale alla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 25 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sull'energia 2012

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 26 - Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale sull'energia 2012

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 27 - Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Capo III

Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 29 – Integrazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976**Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 30 - Integrazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976**Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma introducendo un nuovo canone ambientale a carico del concessionario in caso di rinnovo di concessione di piccola derivazione idroelettrica, determina nuove entrate a favore del bilancio provinciale. Una quota di tali maggiori entrate sarà destinata, nell'ambito del protocollo di finanza locale, ai Comuni e loro forme associative.

Capo IV**Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)****Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003****Impatto organizzativo**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.